

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6935 del 12/12/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta Societa' Agricola STELLA S.S. con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino n. 52. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto di produzione di biometano per "altri usi", da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di potenza pari a 300 Sm ³ /h, da ubicare nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7247 del 12/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 29264/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **Società Agricola STELLA S.S.** con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino n. 52. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano** per "*altri usi*", da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di **potenza pari a 300 Sm³/h**, da ubicare nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino snc.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, trasmessa in data 26.07.2024, compresa nella documentazione acquisita ai Protocolli di Arpae nn. PG/2024/137906-137907-137925-137949-137961-138023) del 29.07.2024 dalla Ditta Società Agricola STELLA S.S., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino n. 52 ed impianto nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino snc;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2024/148996 del 13.08.2024, relativo all'istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

VISTE le integrazioni volontarie trasmesse in data 13.08.2024 e acquisite da Arpae al Prot. n. PG/2024/149059, che hanno aggiornato parte della documentazione inerente l'AUA;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione di biometano da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di potenza pari a 300 Sm³/h;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (matrice inizialmente non ricompresa nell'istanza, ma inserita successivamente, per scarichi acque meteoriche di dilavamento e domestiche in corpo idrico superficiale);
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

VISTE le successive integrazioni documentali/chiarimenti trasmessi dalla Ditta nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare quelli acquisiti al Prot. di Arpae in data 14.10.2024 (PG/2024/184771-184772-184777-184779), in data 05.11.2024 (PG/2024/199149-199250), in data 08.11.2024 (PG/2024/201626), in data 18.11.2024 (PG/2024/208416) e in data 28.11.2024 (PG/2024/215482);

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2006;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/2019;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;
- la L.R. n. 4/2007;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2: “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” ;

VISTI:

- il verbale della 1^a seduta della conferenza di Servizi (CdS) tenutasi in data 11.09.2024, durante la quale sono state anticipate alcune delle richieste di integrazioni, successivamente trasmesse

al proponente unitamente al verbale stesso, con nota del 17.09.2024 (PG 2024/167057) e contestualmente è stata comunicata la sospensione del procedimento per 30 giorni consecutivi;

- il verbale della 2^a seduta della CdS tenutasi in data 30.10.2024, che si è conclusa con l'impegno della Società proponente a trasmettere i chiarimenti necessari entro il termine indicato (il verbale della seduta, unitamente ai pareri già acquisiti, è stato inviato agli Enti della Conferenza ed al Proponente in data 30.10.2024 con nota Prot. n. PG/2024/196497);
- il verbale della 3^a seduta della CdS tenutasi in data 18.11.2024, che si è conclusa con l'impegno della Società proponente a trasmettere gli ulteriori chiarimenti richiesti, in tempi brevissimi (il verbale della seduta è stato trasmesso agli Enti della Conferenza ed al Proponente in data 26.11.2024 con nota Prot. n. PG/2024/213976);
- il verbale della 4^a seduta conclusiva della CdS tenutasi in data 10.12.2024, conclusa con l'approvazione del progetto, come modificato nel corso dei lavori istruttori (il Verbale della seduta conclusiva è stato trasmesso agli Enti della Conferenza ed al Proponente in data 10.12.2024 con nota Prot. n. PG/2024/223697);

VISTI le Relazioni Tecniche, i Pareri e le note del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, espresse nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare:

- la *"Relazione Tecnica con richiesta di integrazioni"*, Prot. n. PG/2024/165129 del 13.09.2024;
- la *"Relazione Tecnica con valutazione non favorevole relativamente agli scarichi e proposte di prescrizioni relativamente ad alimentazione, gestione del digestato, emissioni in atmosfera"*, Prot. n. PG/2024/196028 del 30.10.2024;
- il *"Parere Tecnico"* Prot. n. PG/2024/205580 del 14.11.2024, favorevole, con prescrizioni, in merito all'impatto acustico (recepito dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi nella nota assunta al Prot. Arpae n. PG/2024/208472 del 18.11.2024, indicata successivamente);
- il *"Parere relativo allo scarico domestico"* riguardante il servizio igienico annesso all'impianto, Prot. n. PG/2024/207558 del 15.11.2024, in un fossato aziendale, con valutazione favorevole e prescrizioni (recepito dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi nella nota assunta Prot. Arpae n. PG/2024/208472 del 18.11.2024, indicata successivamente), nel quale, in particolare si rileva quanto segue:

Nella nuova Relazione Rete Fognaria (allegato 1.5 al punto 2.5 "Servizi igienici") si propone lo sversamento del refluo domestico, previo trattamento in un fossato facente parte del "reticolo idrografico superficiale";

Lo scarico prodotto da un lavabo e una doccia a servizio di due dipendenti (1 AE) verrà trattato in un apposito pozzetto degrassatore prima di confluire in una vasca Imhoff insieme ai reflui di un wc, infine si prevede un trattamento secondario con un filtro batterico anaerobico a monte del punto di scarico nel fossato aziendale;

Le strutture di scarico presentate (pozzetto degrassatore, vasca Imhoff e filtro batterico anaerobico risultano dimensionati al numero di AE e in linea da quanto prescritto nella D.G.R. n. 1053/2003;

Considerato quanto sopra questa Agenzia, vista la documentazione nuovamente presentata agli atti, non evidenziano elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico domestico in un fossato aziendale del nuovo impianto per la produzione di biometano della Società Agricola Stella s.s. a condizione che:

- *nel fossato dove verrà immesso lo scarico e nel reticolo idrografico superficiale aziendale si provveda routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea e si adottino tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare inconvenienti ambientali e igienico sanitari;*
- *la Relazione Tecnica, Prot. n. PG/2024/207263 del 15.11.2024 nella quale, lo stesso ST esprime, in particolare, le seguenti valutazioni:*

[...] visto quanto contenuto nei chiarimenti volontari trasmessi dalla Società a valle della Conferenza dei Servizi del 30.10.2024, [...] relativamente agli aspetti ambientali di competenza, si comunica quanto di seguito esposto, precisando che per la valutazione relativa al Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene si rimanda alla relazione tecnica Servizio Sistemi ambientali.

In merito alle emissioni in atmosfera, si evidenzia che i valori degli inquinanti indicati dalla ditta nel modulo AUA - Rev. 01 per l'emissione E1 sono differenti da quelli indicati nella corrispondente tabella dell'elaborato 10.1 - Relazione AUA Rev. 02, si presume a causa di mero refuso.

Per tale emissione E1 si rimanda alla parte relativa alle conclusioni e proposte di prescrizioni della presente relazione tecnica, segnalando che sono state apportate delle modifiche ai limiti degli inquinanti previsti per l'emissione E1, si faccia quindi riferimento solo alla presente nota.

In relazione agli scarichi idrici, la ditta ha provveduto ad inviare una nuova relazione tecnica, elaborato 1.5 - Rev. 02 contenente il nuovo progetto.

Con specifico riferimento invece alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e degli scarichi idrici non domestici si comunica quanto segue.

La documentazione di riferimento per la presente valutazione è costituita dai seguenti elaborati:

- 1.5 Relazione rete fognaria - Rev. 02
- 10.1 Relazione AUA - Rev. 02
- 2.10 Planimetria rete fognaria - Rev. 02

Il nuovo progetto presentato prevede il seguente schema:

- *Rete degli eluati - gli eluati provenienti dalle trincee di stoccaggio, dall'interno del capannone, dalla platea coperta di deposito del digestato solido e dalla piazzola di disinfezione dei mezzi sono raccolti e convogliati nella prevasca di carico e da qui inviati alla digestione anaerobica. Tale rete è raffigurata in planimetria con il colore rosato e linea tratteggiata;*
- *Rete di raccolta acque di dilavamento - le acque derivanti dal dilavamento delle superfici dedicate alla viabilità dei mezzi in ingresso e in uscita e alla movimentazione delle biomasse nei piazzali (superficie indicata dalla ditta: 7200 m²), vengono raccolte e trattate con un sistema in continuo, dimensionato secondo i criteri previsti dalla DGR 1860/2006. La rete di raccolta è raffigurata in planimetria in colore arancio e con linea continua. Il sistema di trattamento sarà costituito da n. 5 vasche interrate aventi capacità complessiva di 44 m³, per un volume totale di 220 m³. Da qui le acque saranno recapitate nella porzione dedicata del bacino di laminazione, avente capacità 1000 m³. Dal bacino di laminazione (porzione evidenziata in colore arancio nella planimetria), la ditta dichiara che le acque saranno poi scaricate nella rete idrografica superficiale (scarico S1). E' prevista l'installazione di un pozzetto di campionamento (C1) e di una valvola di chiusura dello scarico. I materiali sedimentati dal trattamento in continuo saranno invece inviati alla prevasca di alimentazione per il trattamento anaerobico (linea in colore arancio nella planimetria);*

• *Rete di raccolta acque delle coperture - le acque derivanti dalla copertura del capannone ad uso deposito biomasse e digestato solido sono convogliate mediante rete raffigurata in colore azzurro e linea tratteggiata direttamente al bacino di laminazione di capacità 80 m³, evidenziato in colore azzurro, prima del recapito nel corso fossato perimetrale (scarico S2). E' prevista l'installazione di un pozzetto di campionamento (C2) e di una valvola di chiusura dello scarico. Per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si osserva che lo scarico delle acque derivanti dalla copertura del capannone di stoccaggio (superficie 1000 m²), quindi acque meteoriche "pure", non necessita di autorizzazione, né è soggetto a limiti. Pertanto le stesse potranno essere recapitate direttamente nel fossato indicato in planimetria (o essere inviate a dispersione del suolo), senza necessità di installazione di un pozzetto di campionamento a monte del corpo recettore.*

Si osserva che la ditta non presenta planimetrie e sezioni particolareggiate dei bacini di laminazione e del sistema di trattamento delle acque proposti, che risultano quindi unicamente raffigurati nella planimetria generale della rete fognaria e descritti nella pertinente relazione. Non è stato inoltre descritto come verrà effettuata la divisione tra i due suddetti bacini e come verrà garantita la separazione tra i due affinché non ci possa essere commistione tra la acque meteoriche e le acque in uscita dal trattamento in continuo, con possibile contaminazione delle prime o di diluizione degli inquinanti delle seconde.

Si ritiene pertanto che la ditta dovrebbe specificare le misure che intende adottare, prevedendo la realizzazione di una barriera fisica di opportune dimensioni (come ad esempio una arginatura) ed eventualmente integrando anche le planimetrie.

Si sottolinea infine che non risulterebbe identificato il corpo idrico recettore dello scarico, in quanto nella documentazione presentata la ditta fa sempre riferimento allo scarico nel "reticolo idrografico superficiale" indicando nelle planimetrie il fossato che decorre parallelo alla via Zenzalino.

Emissioni convogliate in atmosfera.

La numerazione dei singoli camini di emissione dovrà essere ben visibile in sede di sopralluogo.

Visto l'impiego di parte del biogas prodotto dalla digestione anaerobica quale combustibile per l'emissione E1 ed E4, si ritiene che esso dovrà rispettare le caratteristiche previste

dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi periodiche i cui risultati dovranno essere a disposizione per gli organi di controllo.

Emissione E1 derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, con sistema di abbattimento catalizzatore.

L'emissione E1, derivante dall'impianto di cogenerazione alimentato a biogas, ricade nell'ambito di applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I - parte 3 "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%". La potenza termica nominale indicata dalla ditta per il cogeneratore è 875 kW, si applicano quindi i limiti indicati nella colonna ">0,3 - < 5MW".

Si propongono i limiti emissivi da rispettare.

I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo.

Emissione E2 derivante dall'impianto di upgrading del biometano, con sistema di abbattimento post combustore termico rigenerativo RTO.

L'emissione è costituita essenzialmente da anidride carbonica e si ritiene ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ai fini della massima tutela ambientale, pur in assenza di disposizioni normative specifiche per questa tipologia di impianti di upgrading e in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza degli inquinanti debba essere normata, si ritiene che dovrebbe essere previsto il rispetto dei limiti di parametro per gli inquinanti indicati nella tabella seguente, sia quelli indicati dalla ditta nella documentazione, sia quelli che si è valutato di impartire per questo tipo di emissioni/attività.

Quindi, sulla base del D.Lgs 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati dalla ditta nelle schede emissioni presentate e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06, si propongono i limiti da rispettare.

I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo.

Con riferimento ai limiti e ai parametri degli inquinanti proposti, si specifica quanto segue:

- *per quanto riguarda gli inquinanti acido solfidrico, COV, Polveri e ammoniaca, potenzialmente presenti nel flusso in uscita dal sistema di upgrading sono stati applicati i limiti che si è valutato di impartire per questo tipo di emissioni/attività;*
- *per quanto riguarda ossidi di azoto, ossidi di zolfo e monossido di carbonio, la presenza di questi inquinanti nell'emissione è stata indicata dalla ditta stessa nella documentazione integrativa presentata (elaborato 10.1 - Relazione AUA Rev. 01, pag. 20). Sono stati pertanto individuati i limiti prescritti dalla normativa vigente, D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, allegato I - parte III Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti, con riferimento al punto "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.", con i limiti della colonna per potenza termica nominale < 3 MWt.*
- *Il limite per il parametro HCl (Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori), inserito dalla ditta tra i possibili inquinanti, è stato indicato in analogia con quello prescritto per l'emissione E1 derivante dal motore di cogenerazione.*
- *Il limite per il metano è stato indicato sulla base di quanto riportato dalla ditta nella documentazione integrativa (elaborato 10.1 - Relazione AUA Rev. 01, pag. 18).*

Emissione E3 derivante dalla torcia di emergenza.

L'emissione ricade nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi. Per questa emissione si ritiene vada prescritto alla ditta di dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae ove annotare gli eventi di attivazione della torcia, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli Enti di controllo.

Emissione E4 derivante dalla caldaia di emergenza.

La ditta ha specificato che la caldaia di emergenza da cui origina l'emissione è alimentata a biogas e con la potenzialità termica nominale è di 170 kW. L'emissione è ricompresa tra quelle di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricadenti all'allegato IV, parte I, punto ff) "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW".

Emissioni Ef1, Ef2, Ef3 derivanti dagli sfiati di sicurezza.

Le emissioni derivanti dagli sfiati di sicurezza dei digestori primari, secondari e del deposito digestato grezzo con recupero biogas ricadono tra quelle di cui all'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e smi.

Emissioni diffuse, polverose e/o odorigene.

Si rimanda alla relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali, per le ulteriori specifiche prescrizioni sull'aspetto odorigeno.

Si richiamano le proposte di prescrizioni e le considerazioni già riportate nella precedente relazione tecnica.

Dalle attività della ditta non si dovranno generare emissioni diffuse e polverose e pertanto si dovrà provvedere alla periodica pulizia delle aree esterne di movimentazione e stoccaggio.

Al fine di contenere il più possibile le emissioni odorigene derivanti dall'attività, il sistema di alimentazione dovrà essere aperto solo in occasione delle operazioni di caricamento, per il tempo strettamente necessario, come pure i portoni del capannone di stoccaggio delle biomasse, la prevasca di carico e la vasca di prelievo del digestato liquido.

Dovrà essere piantumata e mantenuta la siepe di mitigazione proposta nel progetto.

Si rimanda a quanto contenuto nella DGR 1495/2011 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'impatto odorigeno, specificando che la campagna di monitoraggio da eseguirsi dovrà riguardare le sorgenti già individuate nel Rapporto di modellizzazione diffusionale delle emissioni in atmosfera - rev.6 giugno 2023, ed essere condotta nel periodo estivo, il monitoraggio dovrà essere svolto tenendo conto della nuova normativa vigente, Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309 e in particolare dell'Allegato A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione, cui si rimanda, con trasmissione annuale della

relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi e dei risultati della modellistica applicata, confrontata con i limiti normativi. Si precisa inoltre che, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Decreto direttoriale citato, in caso di eventuali future condizioni di disagio olfattivo generate dall'attività dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene.

Gestione acque meteoriche e scarichi idrici.

Potranno essere recapitate in ambiente, anche attraverso lo scarico nel bacino di laminazione di capacità 80 m³ evidenziato nella planimetria, unicamente le acque meteoriche derivanti dalla copertura del capannone delle biomasse, come proposto dalla ditta stessa.

Tra il bacino di laminazione di capacità 80 m³, destinato alla raccolta delle sole acque meteoriche derivanti dalla copertura del capannone di stoccaggio, e il bacino di laminazione di capacità 1000 m³, destinato alla raccolta delle acque di dilavamento in uscita dal sistema di trattamento in continuo, deve essere presente un'opportuna barriera fisica che impedisca la possibilità di contatto e commistione tra le acque contenute all'interno degli stessi.

Si anticipano le prescrizioni che si potrebbero impartire per quanto riguarda lo scarico derivante dal sistema di trattamento in continuo delle acque di dilavamento (denominato dalla ditta S1).

Sono inoltre necessarie le seguenti integrazioni:

- 1) Si chiede di integrare le planimetrie presentando anche un elaborato grafico raffigurante il sistema di trattamento delle acque e i bacini di laminazione di progetto (pianta e sezione, con dimensionamenti).*
- 2) Si chiede di descrivere come verrà effettuata la divisione tra i due suddetti bacini e come verrà garantita la separazione tra i due affinché non ci possa essere commistione tra le acque meteoriche e le acque in uscita dal trattamento in continuo con possibile contaminazione delle prime o di diluizione degli inquinanti delle seconde. Si ritiene pertanto che la ditta dovrebbe specificare le misure che intende adottare, prevedendo per esempio la realizzazione di una barriera fisica di opportune dimensioni (come una arginatura) ed eventualmente integrando anche le planimetrie.*
- 3) Deve essere identificato il corpo recettore finale dello scarico, che deve essere un corpo idrico superficiale, in quanto nella documentazione presentata, a quanto ci risulta, la ditta fa*

sempre riferimento allo scarico nel “reticolo idrografico superficiale” indicando nelle planimetrie solo il fossato che decorre parallelo alla via Zenzalino;

VISTA la Relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae Ferrara quale “Parere su impatto odorigeno e traffico”, Prot. n. PG/2024/195895 del 29.10.2024 che riporta, in particolare, le seguenti conclusioni:

La valutazione condotta è conforme alle indicazioni contenute nell’Allegato A.1 della D.D. 309/2023. Le concentrazioni stimate presso i recettori, sia nello stato di fatto che in quello di progetto rispettano i valori di accettabilità indicati dal Decreto direttoriale n. 309 del 28/06/2023. Relativamente al Piano di Monitoraggio, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011, al fine di verificare l’assenza di criticità, a seguito dell’entrata a regime del nuovo assetto impiantistico, si richiede il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall’entrata in funzione dell’impianto. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell’impianto che al confine dello stesso effettuando per quest’ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell’impianto nella direzione prevalente dei venti. I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dal termine di ogni campagna. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l’Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell’impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;

VISTA la Relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae Ferrara quale “Riscontro su integrazioni trasmesse con PG 199149 del 05.11.2024 in merito all’impatto odorigeno e al piano di monitoraggio odori”, Prot. n. PG/2024/211575 del 22.11.2024 che riporta, in particolare, quanto segue:

Il proponente ha presentato un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene al fine di verificare l’assenza di criticità a seguito dell’entrata a regime del nuovo assetto impiantistico. Il monitoraggio è stato previsto in ottemperanza alle indicazioni della delibera regionale n.

1495/2011, e prevede lo svolgimento di campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto e sarà condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022. Per quanto concerne le sorgenti odorigene la società agricola Stella s.s. effettuerà il campionamento semestrale (in inverno e in estate) delle sorgenti odorigene individuate di seguito:

- S1 – Trincea accumulo insilati con copertura;
- S2 – Trincea accumulo sottoprodotti con copertura;
- S3 – Accumulo separato solido;
- S4 – Porta capannone biomasse e separato solido;
- S5 – Tramoggia di carico delle biomasse.

Verranno inoltre effettuati dei monitoraggi ai recettori R1, R2, R3 ed R4.

Come punti di monte e valle vengono considerati i seguenti:

- inverno: punto di monte R1, Punto di valle R2,R3;
- estate: punto di monte R2, Punto di valle R1.

Si evidenzia che i punti a valle e a monte da considerare per il monitoraggio devono essere al confine dell'impianto. La misura presso i recettori prevista dal proponente non si sostituisce alla misura in questi punti, che dovranno essere previsti ed integrati nel PMA. Si concorda con la proposta di redigere un report annuale con i dati di monitoraggio da trasmettere ad Arpae entro 30 giorni dal termine dell'ultima campagna, ma si ricorda, come già espresso nel nostro parere di cui alla premessa, che dovranno essere trasmessi ad Arpae, entro 30 giorni dall'effettuazione, i risultati di ciascuna campagna di monitoraggio.

VISTI i pareri espressi nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 e, in particolare:

- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 63401 del 09.10.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/182372 del 09.10.2024), nel quale, in particolare, si rappresenta che in merito alla matrice aria, l'altezza dei camini deve rispettare quanto disposto agli articoli n. 55 e n. 103 del "Regolamento igiene e sanità del comune di Copparo (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24.04.2013 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.09.2018), ove applicabili;

- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – UOC Igiene Pubblica**, Prot. n. 71743 del 13.11.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/205774 del 14.11.2024), per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, con, in particolare, le seguenti prescrizioni:
 - * in caso di segnalazioni di disagio odorigeno devono essere proposte e attuate ulteriori campagne di monitoraggio e rispettive azioni di mitigazioni aggiuntive;
- il **"Parere di competenza comprensiva di nulla osta allo scarico negativo"** del **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, Prot. n. 22954 del 19.11.2024, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/209109 del 19.11.2024, con il quale, in particolare, trasmette il "parere favorevole" alla realizzazione dell'impianto in oggetto a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto della documentazione inoltrata, mentre relativamente agli scarichi di acque reflue nelle rete idraulica consorziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico S1 delle acque di dilavamento trattate, provenienti dalla rete fognaria dei piazzali e allo scarico S3 dei servizi igienici e recapitanti indirettamente nello Scolo Zenzalino:esprime, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, il proprio parere non favorevole, precisando che:
 - verificata la situazione locale e quella del bacino sotteso dalla sezione d'alveo in cui è previsto lo scarico di cui trattasi, si può attestare che si inserirebbe in un punto della canalizzazione in cui la portata non è sufficiente a garantire la capacità autodepurativa del corpo ricettore;
 - in quel tratto, da quanto sopra riportato, non è possibile garantire un deflusso idrico superiore a 20 cm. per più di 10 mesi all'anno;
 - in caso di autorizzazione da parte dell'Ente competente, lo scarico deve essere assoggettato alle prescrizioni ed ai limiti necessari, ai sensi di quanto disposto dalla vigente legislazione in materia;
- il **"Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013"** dell'**Unione dei Comuni Terre e Fiumi**, Prot. n. 20975 del 18.11.2024, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2024/208472 del 18.11.2024, con il quale informa che per le proprie competenze si sono recepiti i seguenti pareri:
 - * IMPATTO ACUSTICO: parere tecnico favorevole condizionato ricevuto da Arpae ST in data 14.11.2024 al Prot. 20702 (parere Prot. Arpae n. PG/2024/205580 del 14.11.2024, precedentemente citato);

- * IMPATTO ODORIGENO: parere favorevole, con prescrizioni, ricevuto dall'AUSL di Ferrara U.O.C. Igiene Pubblica in data 14.11.2024 al Prot. 18385 (parere Prot. Arpae n. PG/2024/205774 del 14.11.2024, precedentemente citato);
- * EMISSIONI IN ATMOSFERA (MATRICE ARIA): parere favorevole, con prescrizioni, ricevuto dall'AUSL di Ferrara U.O.C. Igiene Pubblica in data 09.10.2024 al Prot. 18403 (parere Prot. Arpae n. PG/2024/182372 del 09.10.2024, precedentemente citato);
- * SCARICO DOMESTICO DEL SERVIZIO IGIENICO annesso al nuovo impianto di biometano: parere favorevole condizionato espresso da Arpae ST in data 15.11.2024 (parere Prot. Arpae PG/2024/207558 del 15.11.2024, precedentemente citato);
- il parere del **Comune di Copparo**, Prot. n. 24860 del 14.11.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/206774 del 15.11.2024), che riporta, in particolare, la seguente prescrizione:
"In merito al *Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene*, si richiede che il monitoraggio venga effettuato per tutta la durata di esercizio dell'impianto e che vengano svolte quattro campagne annuali di campionamento delle emissioni, di cui almeno due in periodo estivo";

CONSIDERATO che lo scarico delle acque meteoriche derivanti dalle coperture, denominato in planimetria con la sigla "S2", non è soggetto ad autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'art. 124, comma 9, del D.Lgs 152/2006, stabilisce che "*per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee*";
- la D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003, al punto 4, lettera e), stabilisce che "ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie:

- **le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati per le matrici emissioni in atmosfera e rumore e, a scopo cautelativo, si ritiene di prescrivere la durata e la frequenza del piano di monitoraggio delle emissioni odorigene tenendo conto anche di quanto richiesto dal Comune di Copparo;**
- il parere del Consorzio di Bonifica sopra citato, **assoggettando lo scarico ai limiti più cautelativi della Tab. 4, dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** e di prescrivere misure di controllo dello scarico, al fine di verificarne il rispetto e la necessità di adeguamento del sistema di depurazione;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

ADOTTA

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **Società Agricola STELLA S.S.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino n. 52, codice fiscale e p.IVA n. 01687770386, per l'esercizio di un **impianto di produzione di biometano** per "*altri usi*", da sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici, di **potenza pari a 300 Sm³/h**, da ubicare nel Comune di Copparo (FE), Via Zenzalino snc.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
ARIA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
ACQUA	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE e COMUNE
RUMORE	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE
EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le **emissioni autorizzate**, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 269, sono quelle contrassegnate ed indicate con le sigle “**E1**”, derivante dall’impianto di cogenerazione alimentato a biogas, di potenza termica nominale pari a 875 kW, “**E2**” derivante dall’impianto di upgrading del biometano ed “**E4**” derivante dalla caldaia di emergenza a biogas, di potenza termica nominale pari a 170 kW, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A” - Planimetria emissioni in atmosfera**;
2. L'**Emissione “E1”**, derivante dall’impianto di cogenerazione alimentato a biogas, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto che ricade nell’ambito di applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, Allegato I - parte 3, e che la potenza termica nominale è 875 kW, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 IMPIANTO DI COGENERAZIONE 875 kWt
Portata (Nm ³ /h)	1500
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	1
Carbonio organico totale (COT) (*)	40*
Ossidi di Azoto (NO _x)	150**
Ossidi di Zolfo	60
Monossido di Carbonio	190**
Composti inorganici del	2

cloro sottoforma di gas o vapori (HCl)	
Sistema di abbattimento	Catalizzatore
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nello effluente gassoso secco pari al 15%	

- (*): Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'art. 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione;
- (**): Si indica il valore più cautelativo tra quelli indicati nella tabella dell'allegato al TUA, in quanto, pur non essendoci misure relative alla zona oggetto dell'intervento, l'Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2030, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta regionale n. 152 del 30/01/2024, riporta la zonizzazione dell'Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs.155/2010, che prevede la suddivisione del territorio regionale per aree caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteo climatiche omogenee. Il Comune di Copparo appartiene alla zona Pianura EST, zona che il PAIR 2030 identifica come area di superamento dei valori limite NO₂;
3. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "**E1**" dovrà essere almeno **annuale**. I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
4. L'Emissione "**E2**", derivante dall'impianto di upgrading, per le valutazioni espresse in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi

EMISSIONE	E2 IMPIANTO DI UPGRADING
Portata (Nm ³ /h)	600
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	4

Inquinanti (mg/Nm³)

Idrogeno solforato H ₂ S	5
Composti organici volatili-COV (espressi come C-organico totale, escluso il metano)	1
Polveri	1
Ammoniaca NH ₃	2
Ossidi di azoto (espressi come NO _x -NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Monossido di carbonio CO	150
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori (HCl)	2
Metano - CH ₄	0,5
Sistema di abbattimento	Post combustore termico rigenerativo RT0

5. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "**E2**" dovrà essere almeno **annuale**. I rapporti di prova degli autocontrolli dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
6. Per le **Emissioni "E1"** ed "**E2**" dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi-Servizio Ambiente;
 - b) entro un termine **massimo di 90 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un

prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;

7. L'Emissione "**E4**", derivante dalla caldaia di emergenza, alimentata a biogas, con potenza termica di 170 kW, dovrà rispettare, per gli inquinanti indicati, i limiti massimi emissivi, previsti al punto 1.3 (ultimo paragrafo), Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06:

EMISSIONE	E4 CALDAIA di emergenza a biogas da 170 kW
-----------	---

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	20
COV (espressi come C-Organico totale) escluso il metano	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Monossido di carbonio (CO)	150
Sistema di abbattimento	-----
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;	

8. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione "**E4**", mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione;
9. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate

mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione per i futuri controlli;

10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le

emissioni saranno ritenute non campionabili;

15. Ai sensi dell'art. 271, comma 20, del D.Lgs 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
18. Relativamente all'Emissione “E3” derivante dalla **Torcia di sicurezza**, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione della stessa, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
19. A seguito dell'entrata a regime dell'impianto, che dovrà essere comunicata a questa Agenzia, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comune di Copparo e all'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, la Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 1495/2011, dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene, per tutta la durata di esercizio dell'impianto e, in particolare:
 - per il primo anno, effettuare quattro campagne di rilevamento, di cui almeno due nel periodo estivo;
 - per gli anni successivi, effettuare annualmente due campagne di rilevamento, una nei mesi invernali e una nei mesi estivi;
20. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e del D.D. n. 309/2023. *Per quanto concerne le sorgenti odorigene la società agricola Stella s.s.*

dovrà effettuare il campionamento semestrale (in inverno e in estate) delle sorgenti odorigene individuate di seguito:

- *S1 – Trincea accumulo insilati con copertura;*
- *S2 – Trincea accumulo sottoprodotti con copertura;*
- *S3 – Accumulo separato solido;*
- *S4 – Porta capannone biomasse e separato solido;*
- *S5 – Tramoggia di carico delle biomasse.*

Verranno inoltre effettuati dei monitoraggi ai recettori R1, R2, R3 ed R4.

Come punti di monte e valle devono essere considerati i seguenti:

- *inverno: punto di monte R1, Punto di valle R2, R3;*
- *estate: punto di monte R2, Punto di valle R1.*

21. I punti a valle e a monte da considerare per il monitoraggio devono essere al confine dell'impianto e la misura presso i ricettori prevista dal proponente non si sostituisce a questa attività che dovrà essere prevista nel PMA. A tal proposito, in merito al monitoraggio presso i ricettori si ritiene possa essere ridotto il numero dei punti di campionamento;
22. Al termine di ogni anno dovrà essere redatta una relazione con gli esiti dei monitoraggi, da trasmettere ad Arpae, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comune di Copparo e all'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, entro 30 giorni dal termine dell'ultima campagna e di ogni campagna di monitoraggio;
23. L'Autorità competente, sulla base dei dati ricevuti, potrà richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;
24. Al fine di contenere il più possibile le emissioni diffuse e polverose la Ditta dovrà provvedere alla periodica pulizia delle aree esterne di movimentazione e stoccaggio;
25. Al fine di contenere il più possibile le emissioni odorigene derivanti dall'attività, il sistema di alimentazione dovrà essere aperto solo in occasione delle operazioni di caricamento, per il tempo strettamente necessario, come pure i portoni del capannone di stoccaggio delle biomasse, la prevasca di carico e la vasca di prelievo del digestato liquido;

26. In caso di eventuali future condizioni di disagio olfattivo generate dall'attività dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni odorigene, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28.06.2023;
27. Per gli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera la Ditta dovrà altresì rispettare quanto indicato dalla D.G.R. E-R n. 1495/2011;

B) SCARICHI IDRICI

1. Gli **scarichi autorizzati** con il presente atto nel fosso, con recapito finale nello Scolo Zenzalino, sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante, sotto la voce **Allegato "B" - Planimetria rete Fognaria** – Rev. 03 del 26.11.2024 e precisamente:
 - **Scarico** denominato con la sigla "**S1**", proveniente dal sistema di trattamento in continuo delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici dedicate alla viabilità dei mezzi in ingresso e in uscita e alla movimentazione delle biomasse nei piazzali (sup. di circa 7200 mq);
 - **Scarico** denominato con la sigla "**S3**", delle acque reflue provenienti dai servizi igienici;
2. La Ditta deve rispettare quanto indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.;
3. Gli scarichi denominati "**S1**" ed "**S3**" **devono rispettare i limiti di emissione di cui alla Tab. 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06**, nei **pozzetti di campionamento**, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1. e precisamente:
 - relativamente allo scarico "**S1**", nel pozzetto di campionamento indicato con la sigla "**C1**";
 - relativamente allo scarico "**S3**", nel pozzetto di campionamento indicato con la scritta "**Pozzetto di campionamento scarico S3**";
4. **Entro un mese dall'attivazione degli scarichi**, la Ditta dovrà effettuare un'analisi comprendente tutti i parametri della Tab. 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
5. Se dalle analisi prescritte al precedente punto 4, risultasse che non vengono rispettati i limiti della Tab. 4, la Ditta, entro 3 mesi dall'attivazione dello scarico, dovrà presentare istanza di modifica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, per implementare l'impianto di depurazione;

6. I **pozzetti di campionamento** sopra citati **dovranno**:

- essere dotati di coperchio facilmente apribile e l'apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni comprese tra cm 50x50 e cm 60x60 per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- essere identificati e facilmente individuabili oltre che nella planimetria, anche in sito, per esempio con vernice indelebile o con apposito cartello;
- avere un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta;
- essere mantenuti costantemente accessibili in modo tale da garantire lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

7. Tra il bacino di laminazione di capacità 80 mc , destinato alla raccolta delle sole acque meteori che derivanti dalla copertura del capannone di stoccaggio e il bacino di laminazione di capacità 1000 mc, destinato alla raccolta delle acque di dilavamento in uscita dal sistema di trattamento in continuo, deve essere presente un'opportuna barriera fisica che impedisca la possibilità di contatto e commistione tra le acque contenute all'interno degli stessi;

8. Nel fossato dove verranno immessi gli scarichi e nel reticolo idrografico superficiale aziendale si dovrà provvedere routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea e si dovranno adottare tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare inconvenienti ambientali e igienico sanitari;

9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo della variazione del conferimento dei vari prodotti, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
4. All'atto del completamento della struttura ed in un momento rappresentativo del suo funzionamento, dovrà essere predisposto il collaudo acustico comprovante il rientro nei limiti normativi. Copia della predetta verifica dovrà essere trasmessa all'Unione dei comuni Terre e Fiumi.

D) EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO/DIGESTATO

1. Il legale rappresentante dell'impresa che produce in zona vulnerabile ai nitrati, effluenti di allevamento o digestato deve darne Comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività di utilizzazione su terreni propri, in affitto, in disponibilità, o della cessione a terzi;
2. La Comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato "Gestione effluenti zootecnici";
3. L'attività di utilizzazione agronomica del digestato deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE" e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata;

Si precisa che le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi “non sostanziali” (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:

- a) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
- b) variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente Autorizzazione Unica Ambientale decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.